



## **DAL 30° GIUGNO 2013 NON E' PIU' VALIDA L'AUTOCERTIFICAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)**

**Tutte le aziende**, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, a partire dal 1° luglio dovranno essere in possesso di DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

L'obbligo vale anche per ditte individuali che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. **sono considerati lavoratori anche i soci**, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell'azienda.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:

- Per la mancata valutazione dei rischi, il datore di lavoro e' punito con **l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000** .
- Per l'omessa elaborazione del DVR secondo le modalità di cui all'articolo 29, **il datore di lavoro e' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro**.
- La mancata elaborazione del DVR costituisce una violazione grave e, l'accertamento della reiterazione può **comportare la sospensione dell'attività imprenditoriale**.

Il DVR viene richiesto dagli enti preposti indipendentemente dal tipo di ispezione, quindi può essere richiesto dall'ASL, INPS, Polizia Municipale, INAIL, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, ecc.

Sono esonerati a redigere il DVR:

- Ditte individuali senza dipendenti
- Imprese familiari senza dipendenti
- Società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti.